

Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — QI e a. / Commissione e BCE(Causa T-868/16) ⁽¹⁾

(«Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Accordo di scambio di titoli a vantaggio delle sole banche centrali dell'Eurosistema – Partecipazione del settore privato – Clausole di azione collettiva – Creditori privati – Creditori pubblici – Imputabilità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articoli da 120 a 127 e articolo 352, paragrafo 1, TFUE – Diritto di proprietà – Parità di trattamento»)

(2022/C 128/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: QI e gli altri 15 ricorrenti i cui nomi sono indicati nell'allegato della sentenza (rappresentante: S. Pappas, avocat)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, L. Flynn e T. Maxian Rusche, agenti), Banca centrale europea (rappresentanti: K. Laurinavičius e M. Szablewska, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avocat)

Intervenienti a sostegno delle convenute: Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Michoel, E. Chatziioakeimidou e J. Bauerschmidt, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e intesa ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito a seguito dell'attuazione di uno scambio obbligatorio di titoli di Stato nell'ambito della ristrutturazione del debito pubblico greco nel 2012, a titolo di una partecipazione degli investitori privati implicante l'applicazione di clausole di azione collettiva, in conseguenza di comportamenti e di atti, in particolare, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione e della BCE.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) QI e le altre parti ricorrenti i cui nomi sono indicati in allegato sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).
- 3) Il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 30 del 30.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Scania e a. / Commissione(Causa T-799/17) ⁽¹⁾

(«Concorrenza – Intese – Mercato dei costruttori di autocarri – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE – Accordi e pratiche concordate sui prezzi di vendita degli autocarri, sulle tempistiche relative all'introduzione delle tecnologie a basse emissioni e sul trasferimento ai clienti dei costi relativi a tali tecnologie – Procedimento "ibrido" scaglionato nel tempo – Presunzione d'innocenza – Principio di imparzialità – Carta dei diritti fondamentali – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Portata geografica dell'infrazione – Ammenda – Proporzionalità – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito»)

(2022/C 128/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Scania AB (Södertälje, Svezia), Scania CV AB (Södertälje), Scania Deutschland GmbH (Coblenza, Germania), (rappresentanti: D. Arts, F. Miotto, C. Pommiès, K. Schillemans, C. Langenius, L. Ulrichs, P. Hammarstiöld, S. Falkner e N. De Backer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley e L. Wildpanner, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2017) 6467 final della Commissione, del 27 settembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39824 — Autocarri) ovvero, in subordine, alla riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti in tale decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Scania AB, la Scania CV AB e la Scania Deutschland GmbH sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 42 del 5.2.2018.

Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione (Impegni della Gazprom)

(Causa T-616/18) (¹)

[«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati del gas dell'Europa centrale e orientale – Decisione che rende vincolanti gli impegni individuali offerti da un'impresa – Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Adeguatezza degli impegni con riferimento alle preoccupazioni in materia di concorrenza inizialmente individuate nella comunicazione degli addebiti – Rinuncia della Commissione ad esigere impegni relativi ad alcune delle preoccupazioni iniziali – Principio di buona amministrazione – Trasparenza – Obbligo di motivazione – Obiettivi della politica energetica dell'Unione – Principio di solidarietà energetica – Sviamento di potere»]

(2022/C 128/20)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: K. Karasiewicz, radca prawny, T. Kaźmierczak, K. Kicun e P. Moskwa, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Meessen e J. Szczodrowski, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: K. Dieninis e R. Dzikovič, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Nowacki, agenti), Overgas Inc. (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: S. Gröss e S. Cappellari, avvocati)

Intervenienti a sostegno della resistente: Gazprom PJSC (Mosca, Russia), Gazprom export LLC (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: J. Karenfort, J. Hainz, B. Evtimov, N. Tuominen, J. Heithecker, avvocati, e D. O'Keeffe, solicitor)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2018) 3106 final della Commissione, del 24 maggio 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (Caso AT.39816 — Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dalla Commissione europea, dalla Gazprom PJSC e dalla Gazprom export LLC.